

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria Covid 19. Modifiche alla l.r. 31/2020

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

Art. 2 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

Art. 3 - Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. la crisi dell'economia ed in particolare del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;
2. le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;
3. si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11 della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale;

4. è, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al punto 3 del presente preambolo l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 1/2005 - con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020;
5. si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 3 e dall'articolo 94, comma 2-quater della l.r. 65/2014, con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;
6. non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

1. Al punto 6 del preambolo della legge regionale 31/2020 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
2. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 31/2020 le parole "30 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023".

Art. 2

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2023," e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 3

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).